

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I**  
**LA POLIZIA COMUNALE**

Art. 1  
(Disciplina della polizia comunale)

1. Il presente regolamento disciplina la polizia comunale.
2. Esso è rivolto a promuovere l'ordinata e civile convivenza, a garantire la sicurezza dei cittadini, a tutelare: il decoroso svolgimento della vita cittadina, l'integrità del pubblico demanio comunale, l'ambiente, il benessere animale.

Art. 2  
(Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di polizia comunale)

1. I controlli finalizzati a prevenire e a punire violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, sono svolti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. L'attività di prevenzione in materia di polizia comunale e l'attività di accertamento relativa a determinate violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento, può altresì essere svolta da personale appositamente incaricato dall'amministrazione comunale con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

**CAPO II**  
**VOLONTARIATO**

Art. 3  
(Ruolo del volontariato)

1. Il Comune riconosce nel volontariato una componente essenziale della comunità locale.
2. Il Comune promuove la formazione di volontari da impiegare, in concorso con le istituzioni pubbliche, per le attività di sensibilizzazione della cittadinanza verso forme di condotte ispirate al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della civile e solidale convivenza.

Art. 4  
(Compiti dei volontari)

1. I volontari, in concorso con la Polizia Municipale e con le istituzioni pubbliche, svolgono:
  - a) attività di sensibilizzazione finalizzata al rispetto dell'ambiente, allo sviluppo della coscienza civica;
  - b) collaborano con la Polizia Municipale nell'attività di vigilanza relativamente all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento in materia di pulizia del suolo pubblico, di divieto di abbandono di rifiuti, di protezione dell'ambiente, di tutela degli animali;
  - c) possono essere impiegati davanti alle scuole per assistere i bambini durante l'attraversamento della strada e lungo gli itinerari casa scuola, eventualmente realizzati dall'amministrazione comunale nell'ambito della cultura dello sviluppo sostenibile;
  - d) provvedono alla vigilanza dei parchi pubblici;
  - e) forniscono, in caso di manifestazioni comportanti l'istituzione di temporanei divieti di

circolazione o altri divieti, utili informazioni ai cittadini relativamente agli itinerari alternativi, ai divieti istituiti e ai programmi delle manifestazioni.

- f) collaborano nello svolgimento dei compiti di protezione civile comunale.
- g) forniscono ogni ulteriore forma di collaborazione ritenuta utile dall'amministrazione comunale.

#### Art.5

(Requisiti soggettivi dei volontari)

1. Possono essere ammessi a svolgere i compiti di cui all'articolo 4 i cittadini maggiorenni, di ambo i sessi, residenti nel Comune di Vercelli o, se non residenti nel medesimo, comunque residenti in Provincia di Vercelli, iscritti ad associazioni di volontariato formalmente riconosciute e aventi una sede locale nella provincia di Vercelli, che non abbiano riportato condanne penali per reati non colposi e che abbiano superato i corsi di cui all'articolo 6.

#### Art. 6

(Corsi di formazione e di addestramento)

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 4, i volontari partecipano a specifici corsi di formazione e di addestramento.
2. La Giunta Comunale definisce le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, stabilisce il contenuto dei programmi dei medesimi e determina il numero massimo dei soggetti ammissibili ai predetti corsi.
3. I corsi possono, altresì, essere organizzati dalle associazioni di volontariato formalmente riconosciute, con le quali la Giunta Comunale stipula specifici protocolli d'intesa.
4. I corsi si concludono con un esame teorico-pratico da svolgersi con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui al comma 2. La Commissione d'esame è nominata con deliberazione della Giunta Comunale.

#### Art. 7

(Nomina)

1. I volontari comunali sono nominati con provvedimento del Sindaco.
2. L'atto di nomina definisce gli specifici compiti dei volontari.
3. Nell'espletamento del servizio i volontari indossano gli accessori conformi ai modelli approvati dalla Giunta Comunale.
4. Ogni volontario è munito di un tesserino personale conforme al modello approvato dalla Giunta Comunale. Nell'esercizio dei propri compiti, i volontari si qualificano mediante l'esibizione del tesserino.

#### Art.8

(Sospensione e revoca dell'incarico)

1. Con atto adottato dal Sindaco, il volontario può essere sospeso dall'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4 per un periodo massimo di sei mesi in caso di abuso e/o accertate irregolarità.
2. In caso di gravi irregolarità o iterazione delle medesime, il provvedimento di nomina viene revocato.

CAPO III  
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE  
SANZIONATORIE

-

-

Art.9

(Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento)

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del presente regolamento sono accordate in forma scritta.
2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma 1 possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente regolamento, sono stabilite dalla Giunta Comunale.
3. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate dal direttore del competente settore comunale, con provvedimento motivato, in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.
5. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e /o concessioni di cui al presente regolamento, possono essere rese a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione di determinazione delle tariffe.
6. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

Art. 10

(Ordinanze comunali)

1. Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente regolamento, ordinanze in materia di polizia locale.
2. Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, il direttore del servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

Art. 11

(Sanzioni)

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, determinate per ciascuna violazione, consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00.
2. All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.
3. Alla contestazione delle violazioni di cui al presente regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. La violazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'art.10 del presente regolamento e di ogni altra ordinanza comunale di polizia locale sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 250,00, sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito da disposizioni di legge speciali. Sono, altresì, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da specifiche norme del presente regolamento.

5. Per le violazioni di cui al presente regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.
7. Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sono obbligati in solido.

#### Art. 12

(Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento)

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni generali di cui alle sezioni I e II del cap. I della Legge 24 novembre 1981, n.689.

## **TITOLO II** **DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

### CAPO I

#### MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

#### Art. 13

(Occupazione del suolo pubblico)

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. I ponteggi fissi per attività edilizia devono essere opportunamente allarmati onde ovviare ai pericoli di indebite intrusioni nelle contigue abitazioni private.

#### Art. 14

(Modalità per il carico e lo scarico delle merci)

1. Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico e nel rispetto degli orari eventualmente prescritti dall'amministrazione comunale.
2. L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.
3. Chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

#### Art. 15

(Installazione di piante ornamentali su area pubblica)

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con piante ornamentali o altro, può essere rilasciata ai titolari di esercizi commerciali,

pubblici e artigianali soltanto davanti ai rispettivi esercizi. La concessione deve precisare il periodo dell'occupazione.

2. L'amministrazione comunale può negare la concessione anche qualora le misure minime prescritte dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice della strada fossero rispettate, quando si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o motivi di pubblico interesse.

#### Art. 16

(Occupazione del suolo pubblico per l'esercizio di attività di riparazione di veicoli)

1. I titolari di autofficine e simili possono essere autorizzati ad occupare il suolo pubblico antistante i locali di esercizio dell'attività al fine di eseguire riparazioni di modesta entità.
2. L'occupazione può essere autorizzata per una lunghezza di regola corrispondente al fronte del locale, e per una superficie complessiva massima non eccedente i 30 metri quadrati.
3. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 provvede a delimitare idoneamente l'area.
4. Non sono autorizzate occupazioni del suolo pubblico per l'effettuazione dell'attività di carrozziere e per lo svolgimento delle operazioni ad essa relative.
5. Il titolare della concessione ha l'obbligo, fatte salve le prescrizioni stabilite dal settore Polizia Municipale, di adottare tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone e/o a cose e di provvedere alle operazioni di pulizia dell'area.
6. Deve essere in ogni caso mantenuto libero uno spazio per la circolazione pedonale non inferiore a metri 1 (uno).
7. La concessione ha validità esclusivamente per i giorni e le ore in essa indicati.
8. Chiunque, in mancanza della concessione di cui al comma 1, esegue sul suolo pubblico operazioni di riparazioni veicoli e simili è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
9. Il titolare della concessione di cui al comma 1 che viola le prescrizioni della stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.
10. Chiunque esercita l'attività di carrozziere sul suolo pubblico o esegue, sulla pubblica via, operazioni di verniciatura, di lucidatura, di smerigliatura e simili è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00
11. Il titolare della concessione di cui al comma 1 che non adotta le cautele di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.
12. Il titolare della concessione di cui al comma 1 che non provvede alle operazioni di pulizia di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

#### Art. 17

(Elementi di arredo a tutela della proprietà privata)

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 42 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice della strada e 180 comma 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, la collocazione sul suolo pubblico di elementi a tutela di aree e/o fabbricati privati, è consentita nei soli casi di necessità da verificarsi da parte del settore Polizia Municipale.
2. L'installazione degli elementi di arredo di cui al comma 1 deve essere autorizzata dal settore Polizia Municipale. I predetti elementi debbono essere conformi ai modelli approvati dalla Giunta Comunale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
4. Chiunque installa abusivamente sul suolo pubblico gli elementi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.
5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 che viola le prescrizioni stabilite dalla stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

## Art. 18

### (Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni)

1. L'occupazione del suolo pubblico con impianti vari ai fini di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.
2. Fatte salve le vigenti disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e ogni altra disposizione in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi, alla domanda di concessione del suolo pubblico deve essere allegata documentazione relativa alle modalità dell'occupazione, agli impianti installandi, agli impianti elettrici e allo smaltimento dei rifiuti.
3. In caso di pluralità di richieste attinenti allo stesso luogo e allo stesso periodo, il Settore competente al rilascio della concessione di suolo pubblico deve considerare oltre all'ordine cronologico di presentazione della domanda anche l'esigenza di assicurare una rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. La domanda e la documentazione debbono essere presentate almeno 30 giorni prima la data della manifestazione.
5. In tutte le manifestazioni di rilevante attrazione per il pubblico deve essere assicurata, da parte dei soggetti promotori, la disponibilità di adeguati servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
6. I promotori della manifestazione o i loro incaricati debbono essere presenti durante la manifestazione o comunque reperibili con celerità e debbono vigilare perché siano rispettate le eventuali prescrizioni stabilite relativamente allo svolgimento della manifestazione.
7. Chiunque organizza una manifestazione comportante l'occupazione di suolo pubblico senza avere conseguito la concessione di cui al comma 1 del presente articolo, è punito, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e da disposizioni di leggi speciali.
8. Il titolare della concessione per l'occupazione di suolo pubblico di cui al comma 1 che viola l'obbligo prescritto dal comma 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00.
9. I soggetti promotori di manifestazioni interessanti il suolo pubblico che violano l'obbligo di cui al comma 6 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.00 a Euro 250.00.

## Art. 19

### (Occupazioni per comizi e raccolta firme)

1. L'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, per comizi o attività analoghe in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, deve essere autorizzata dal competente settore comunale.
2. Per motivate ragioni di urgenza possono essere derogati i termini di presentazione della domanda prescritti dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Chiunque, senza la prescritta concessione, occupa il suolo pubblico per la raccolta di firme, per comizi ed attività analoghe in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum è punito ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

## Art. 20

### (Occupazione per traslochi)

1. L'occupazione del suolo pubblico con attrezzature da utilizzare per le operazioni di trasloco deve essere autorizzata dal competente settore comunale.
2. Ai fini di consentire i necessari sopralluoghi a tutela della sicurezza stradale, la domanda deve pervenire al settore Polizia Municipale almeno 3 giorni prima la data delle operazioni di trasloco.

3. Nel caso l'esecuzione delle operazioni di trasloco renda necessario l'istituzione temporanea di divieti di sosta, la domanda deve pervenire al settore Polizia Municipale almeno 5 giorni prima la data dell'inizio delle operazioni, ciò ai fini di consentire l'installazione della prescritta segnaletica nel rispetto del termine di cui all'art. 6 comma 4 lettera f) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice della strada.
4. L'interessato deve provvedere a delimitare e a segnalare idoneamente e a proprie spese l'area interessata dall'occupazione. E' a carico dell'interessato l'installazione dei segnali mobili di divieto di sosta che si rendessero eventualmente necessari.
5. Le operazioni di trasloco debbono svolgersi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità di persone o cose e intralcio alla circolazione stradale.
6. La concessione di occupazione di suolo pubblico per l'effettuazione di operazioni di trasloco che si svolgono all'interno della Zona a Traffico Limitato vale quale permesso per l'accesso e la sosta nella predetta zona per il tempo strettamente necessario alla durata delle operazioni.
7. Le operazioni di trasloco sono vietate nelle aree mercatali i giorni e le ore di svolgimento del mercato.
8. Le operazioni di trasloco sono, altresì, vietate dalle ore 22.00 alle ore 07.00.
9. Chiunque effettua operazioni di trasloco comportanti l'occupazione di suolo pubblico in mancanza della prescritta concessione è punito ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
10. Chiunque compie operazioni di trasloco costituenti pericolo per l'incolumità di persone o cose o per la sicurezza stradale o intralcio alla circolazione stradale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
11. Chiunque effettua operazioni di trasloco nelle aree mercatali durante lo svolgimento del mercato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
12. Chiunque durante l'esecuzione di operazione di trasloco viola gli obblighi di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

#### Art. 21

##### (Occupazione con impianti pubblicitari)

1. L'installazione di impianti pubblicitari su aree pubbliche è regolata dall'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285: nuovo codice della strada, dalle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, dalla specifica normativa comunale.
2. Non è consentita la collocazione di impianti pubblicitari su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente settore comunale, possono verificarsi conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico.

#### Art. 22

##### (Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi)

1. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche deve provvedere a mantenere l'area occupata pulita e sgombera dai rifiuti.
2. L'area occupata deve essere restituita alla libera disponibilità alla scadenza della concessione.
3. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che viola l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
4. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che non ripristina lo stato dei luoghi dopo la scadenza della concessione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00. Sono fatte salve le sanzioni prescritte dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente alla tassa evasa.

### CAPO II

#### OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI

-

Art.23

(Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale)

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale è consentita a condizione che l'area interessata dalla occupazione non superi i 20 mq. e a condizione che l'occupazione non invada strade, intralciando il traffico veicolare, e che i marciapiedi conservino almeno 1 m. lineare di ampiezza per il regolare transito pedonale;
2. La condizione di cui al comma 1 vale anche per la esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale in spazi ed aree private.
3. La esposizione di merce all'esterno dell'esercizio commerciale fuori dei limiti di cui al comma 1, è punita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di commercio costituendo, essa, ampliamento della superficie di vendita. Sono fatte salve le sanzioni di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel caso l'esposizione avvenga sulle medesime.

Art. 24

(Esposizione di generi alimentari)

1. L'esposizione all'esterno di esercizi commerciali di generi alimentari non preconfezionati, deve essere effettuata ad una altezza non inferiore ad 1 metro dal suolo. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui al comma 1 è punita, semprechè il fatto non sia punito da diverse normative, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
3. In caso di occupazioni realizzate con la sola collocazione di tavolini, sedie e simili non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'interessato deve, comunque, indicare il numero dei tavolini, delle sedie e le esatte modalità di collocazione. E' vietato, senza l'autorizzazione dei competenti settori comunali, collocare tavolini, sedie e simili con modalità diverse rispetto a quelle approvate.
4. La concessione per l'occupazione di cui al precedente articolo può essere stagionale o annuale e non è suscettibile di tacito rinnovo.
5. Il titolare di esercizio pubblico di somministrazione e bevande che installi dehors in mancanza della prescritta concessione è punito ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
6. Il titolare della concessione per occupazione di spazi e aree pubbliche mediante dehors che non osservi le modalità di installazione prescritte dal comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
7. La violazione all'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
8. Le violazioni alle prescrizioni stabilite dai competenti settori comunali a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità sono punite, semprechè il fatto non costituisce reato o non sia già punito con diverse sanzioni amministrative al pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
9. La violazione al divieto di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Art. 25

(Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci)

1. La concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ai fini dell'esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Alla chiusura dell'esercizio debbono essere rimosse le installazioni adibite all'esposizione delle merci.
2. Il competente settore comunale può, per fondate e motivate esigenze, autorizzare l'occupazione del suolo pubblico mediante le installazioni di cui al comma 1 anche dopo la chiusura dell'esercizio.
3. Fatte salve le sanzioni di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la



occupazione di spazi ed aree pubbliche, la mancata rimozione delle installazioni di cui al comma 1 dopo l'orario di chiusura dell'esercizio commerciale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00.

#### Art. 26

(Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali)

1. Fatte salve le disposizioni di leggi e le disposizioni comunali in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche, può essere concessa l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici.
2. Nel caso le predette occupazioni interessino zone a traffico limitato o nelle quali vigano divieti di circolazione e/o di sosta, la concessione di suolo pubblico vale anche ai fini dell'autorizzazione ad accedere, con veicoli, a tali zone e in deroga agli istituiti divieti, fatte salve diverse determinazioni del Settore Polizia Municipale a tutela della sicurezza stradale.
3. L'accesso e la sosta sono consentiti per il solo tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico merci, al termine delle quali il veicolo deve essere tempestivamente rimosso dalla zona di divieto.
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 4 è punita ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice della strada.

#### Art. 27

(Occupazione con addobbi e simili)

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche antistanti gli esercizi pubblici, commerciali e simili, con tappeti, guide e addobbi di qualsiasi tipo, effettuata temporaneamente, in determinati periodi dell'anno e/o in relazione a manifestazioni cittadine, non necessita di concessione.
  1. Gli interessati comunicano al settore competente le modalità e la durata dell'occupazione, con un preavviso di almeno sette giorni.
  2. I competenti settori comunali provvedono, entro il predetto termine, a stabilire eventuali prescrizioni a tutela della incolumità delle persone e/o cose o del decoro urbano.
  3. La mancata comunicazione di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
  4. L'inosservanza delle prescrizioni a tutela dell'incolumità delle persone è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
  5. L'inosservanza delle prescrizioni diverse da quelle di cui al comma 6 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 12,00 a Euro 250,00.

#### Art. 28

(Occupazione con dehors)

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i cui locali prospettano su spazi ed aree pubbliche può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata del suolo ai fini della installazione di dehors previo accertamento che gli stessi conservino almeno 1 m. lineare di ampiezza per il regolare transito pedonale..
2. Gli impianti debbono armonizzarsi con l'arredo urbano. A tal fine i competenti settori comunali approvano la tipologia degli impianti da installare.
3. Le modalità di installazione dei dehors sono le seguenti:
  - a) l'occupazione deve avvenire in senso longitudinale rispetto all'asse stradale e nello spazio antistante l'esercizio, per una lunghezza di regola corrispondente al fronte del locale e con dimensioni di profondità non superiore ai 4 metri. In ogni caso l'occupazione non deve pregiudicare o rendere difficoltoso l'accesso presso esercizi, posteggi mercatali e/o abitazioni finitime ne ostacolare, da parte del pubblico, la visione delle merci esposte nelle vetrine degli

- esercizi adiacenti;
- b) l'occupazione interessante viali pedonali deve essere effettuata in senso longitudinale, per una superficie non eccedente il 50% (cinquanta) della parte centrale del viale. Sono fatte salve diverse prescrizioni determinate da eventuali contingenze particolari.
4. I dehors installati in aree destinate, anche temporaneamente, all'esercizio del commercio su aree pubbliche debbono essere rimossi dal titolare i giorni e le ore di svolgimento di tali forme di commercio.
5. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

### **TITOLO III** **DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO** **ALTRUI**

#### **CAPO I** **NETTEZZA DELL'ABITATO**

-  
-

#### Art. 29 (Pulizia delle strade)

1. I cittadini collaborano con l'amministrazione comunale e con le aziende che effettuano il servizio di smaltimento dei rifiuti a mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. A tal fine fanno un corretto uso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti e osservano le corrette modalità di smaltimento dei medesimi, evitano condotte costituenti forme di insudiciamento del suolo pubblico.
2. L'amministrazione comunale assicura che sia collocato sulle strade pubbliche un idoneo numero di contenitori e cassonetti per la raccolta dei rifiuti e vigila sullo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti.

#### Art. 30 (Insudiciamento del suolo pubblico)

1. Sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche è vietato:
  - a) gettare chewing-gum e simili sostanze che si appiccicano alle suole delle scarpe;
  - b) svuotare portaceneri di veicoli;
  - c) gettare tagliandi di controllo della sosta, volantini pubblicitari e carta in genere;
2. E', altresì, vietata, ogni ulteriore condotta costituente insudiciamento del suolo pubblico.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

#### Art. 31 (Abbandono di rifiuti)

1. E' vietato, sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche abbandonare rifiuti.
2. Chiunque abbandona rifiuti sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statali e/o regionali.

#### Art. 32 (Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali)

1. I proprietari, gli affidatari di cani e/o altri animali sono responsabili degli insudiciamenti cagionati alle strade, spazi ed aree pubbliche dai rispettivi animali.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono essere muniti di apposite palette o altri mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali condotti per strade o negli spazi ed aree pubbliche. La Polizia Municipale effettua specifici controlli finalizzati a verificare che i proprietari e/o affidatari di animali siano muniti di tali dispositivi.
3. Chiunque conduce cani o animali di altre specie lungo le pubbliche vie o spazi ed aree pubbliche senza essere munito di palette o dispositivi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00
4. Chiunque non rimuove dalle strade e dagli spazi ed aree pubbliche le deiezioni degli animali in sua custodia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

#### Art. 33

(Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili)

1. E' vietato effettuare sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche sversamenti di sostanze liquide e simili
2. E' vietato compiere lungo le strade, spazi ed aree pubbliche operazioni di lavaggio di veicoli, di cose e di animali
3. Chiunque effettua sversamenti di sostanze liquide sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito, semprechè il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e/o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
4. Chiunque compie sulle strade, spazi ed aree pubbliche le operazioni di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

#### Art. 34

(Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti)

1. Le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono prescritte mediante apposita ordinanza comunale, da adottarsi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge statali, regionali e dell'apposito Regolamento Comunale.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al comma 1 è punito, semprechè il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

#### Art. 35

(Divieto di rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti)

1. La collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti lungo le strade pubbliche e gli spazi e le aree pubbliche, deve essere effettuata nei punti appositamente individuati. A tal fine il settore comunale competente provvede a richiedere parere al settore Polizia Municipale il quale verifica l'idoneità della collocazione del cassonetto sotto l'aspetto della sicurezza stradale.
2. E' vietato spostare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti dai punti individuati e contrassegnati, ove possibile, dalla segnaletica prescritta dagli articoli 68 e 152 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
3. Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Art. 36  
(Pulizia dei portici e simili)

1. I portici, i fornicci, le gallerie debbono essere mantenuti costantemente puliti dai proprietari e/o dagli inquilini.
2. Debbono, altresì, essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che ne offenda il decoro urbano.
3. I soggetti di cui al comma 1 che violano l'obbligo prescritto dal predetto comma, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00,
4. Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Art. 37  
(Sgombero della neve)

1. I proprietari e i conduttori dei fabbricati hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi edifici non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. Nei casi di condomini provvede l'amministratore, ove nominato.
2. Le operazioni di getto della neve dai tetti, terrazzi, balconi sulle pubbliche vie deve essere effettuato adottando le idonee cautele a evitare danni a persone e/o cose.
3. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve rimossa dai cortili.
4. I soggetti di cui al comma 1 che violano gli obblighi prescritti dal presente articolo sono puniti con le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

CAPO II  
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 38  
(Rumori)

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone.
2. Le disposizioni di cui al presente capo valgono anche nel caso i rumori determinino disturbo ai soli vicini di casa.

Art. 39  
(Esercizio di attività lavorative rumorose)

1. Durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.
2. Le attività lavorative rumorose, di qualunque natura, se effettuate in locali sottostanti, sovrastanti o adiacenti a civili abitazioni, sono vietate dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Sono altresì vietate i giorni festivi. E'

fatta salva autorizzazione rilasciata dal competente settore comunale.

3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00.

#### Art.40

(Sistemi di allarme acustico)

1. I proprietari di sistemi di allarme acustico sono tenuti a mantenere in condizione di efficienza i rispettivi impianti al fine di evitare che gli stessi determinino ingiustificato disturbo alla tranquillità delle persone.
2. I proprietari degli impianti predetti debbono adottare ogni cautela idonea a consentire la disattivazione dell'impianto nei casi di necessità
3. I proprietari degli impianti di cui al presente articolo che violino gli obblighi prescritti dai commi 1 e 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

#### Art. 41

(Pubblicità sonora)

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali o dei vigenti regolamenti comunali, la pubblicità fonica è vietata all'interno dei centri abitati prima delle ore 8.30, dalle ore 13,00 alle ore 15,30 e dopo le ore 19,00.
2. La predetta pubblicità è vietata nelle vicinanze di ospedali, case di cura, case di riposo per anziani.
3. Essa è, altresì, vietata la domenica e i giorni festivi.
4. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare della autorizzazione deve, altresì, provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta degli organi di polizia municipale.
5. Chiunque effettua pubblicità fonica negli orari o i giorni o nei luoghi vietati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00.
6. Chiunque non ottempera all'invito di abbassare il tono del volume o di sospendere la pubblicità fonica in essere, rivolto dai competenti organi di polizia municipale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

#### Art. 42

(Abitazioni e luoghi privati)

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati gli apparecchi radiofonici e televisivi, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione sonora e gli strumenti musicali debbono essere utilizzati contenendo il volume delle emissioni entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo al vicinato.
2. La effettuazione di lavori edili, di manutenzione o di ristrutturazione nei fabbricati destinati a civile abitazione comporta l'adozione di tutte le cautele per contenere il disturbo. Fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dei regolamenti di condominio, i predetti lavori non possono svolgersi prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20,00 dei giorni feriali e prima delle ore 10,00 e dopo le ore 20,00 dei giorni festivi. In tali giorni i lavori di cui al presente comma debbono essere, altresì, interrotti tra le ore 12,00 e le ore 15,00.
3. All'interno delle abitazioni private non debbono essere usati, fuori dei casi dei lavori di cui al comma 2, macchinari e simili atti a disturbare la tranquillità del vicinato.
4. La Polizia Municipale e gli altri organi di polizia provvedono, se richiesto dagli interessati a verificare la reale situazione di disturbo e a invitare i responsabili dei rumori ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.
5. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
6. Chiunque non osserva l'invito rivolto, ai sensi del comma 4, dalla Polizia Municipale o dai competenti organi di polizia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 43  
(Disturbo determinato da animali)

1. I proprietari di cani e altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee a evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne.
2. L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia ancorchè temporaneamente.
3. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 1 è punito, semprechè il fatto non costituisca reato o risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Art. 44  
(Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi)

1. I titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono spettacoli e/o trattenimenti debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali.
2. La diffusione all'esterno degli esercizi pubblici di emissioni musicali e/o sonore di regola è vietata, fatta salva autorizzazione del dirigente del competente servizio comunale.
3. Le attività di piano bar, karaoke e simili effettuate presso i dehors esterni dei pubblici esercizi debbono essere interrotte alle ore 23,00 dei giorni feriali e alle ore 24,00 dei giorni prefestivi e festivi. In occasione di feste, sagre e simili possono essere, in via eccezionale, rilasciate autorizzazioni in deroga.
4. Il volume delle diffusioni sonore deve essere comunque tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica e privata.
5. I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali e eventualmente sospenderle a richiesta della Polizia Municipale e degli altri organi di polizia per oggettive esigenze.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita, semprechè il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
7. La diffusione di emissione musicale e/o sonore all'esterno dei pubblici esercizi in mancanza della prescritta autorizzazione è punita, semprechè il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali e/o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
8. Fatte salve le sanzioni stabilite dalla vigente normativa in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici e semprechè il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, la violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
9. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 è punita, semprechè il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
10. L'inottemperanza all'invito di cui al comma 5 è punito, semprechè il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 45  
(Circoli privati)

1. Le disposizioni di cui all'art. 44 valgono, in quanto applicabili, anche per i gestori dei circoli privati.

Art. 46  
(Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie)

1. L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi o aree pubbliche deve avvenire senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini. A tal fine i suonatori ambulanti non debbono stazionare sotto le finestre delle civili abitazioni, degli studi professionali, davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali o artigianali.
2. I suonatori ambulanti, debbono ottemperare le prescrizioni eventualmente anche solo stabilite, verbalmente, dalla Polizia Municipale e dagli altri organi di polizia e debbono sospendere immediatamente l'attività su richiesta dei predetti organi.
3. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2, è punito, semprechè il fatto non costituisca reato e non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00.

#### Art. 47

(Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi)

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.
2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale o dagli altri organi di polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.
4. Chiunque, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tiene comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica o privata o per il decoro e la pubblica decenza, è punito, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

#### Art. 48

(Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose)

1. Durante le ore notturne è vietato lasciare in sosta o ricoverare nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione, veicoli dotati di celle frigorifere o attrezzature comunque rumorose, quando il mantenimento in funzione dei predetti impianti costituisca pregiudizio per la quiete pubblica o privata.
2. La situazione di disturbo di cui al comma 1 deve risultare dagli accertamenti svolti dai competenti organi tecnici a seguito dei quali il dirigente del competente settore comunale, con provvedimento motivato, ordina all'interessato di adottare le cautele idonee di eliminare la situazione di disturbo.
3. La mancata adozione delle cautele di cui al comma 2 è punita, semprechè il fatto non costituisca reato e non sia punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

#### Art. 49

(Schiamazzi)

1. Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.
2. Chiunque nelle vie pubbliche o nelle aree ad uso pubblico, provoca schiamazzi o tiene condotte idonee a pregiudicare la quiete pubblica o privata è punito, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

Art. 50

(Divieto di uso di mortaretti petardi o simili)

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato far scoppiare mortaretti, petardi e simili, ancorché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita.
2. Chiunque non osserva il divieto cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

CAPO III

NORME PARTICOLARI

Art. 51

(Tende solari)

1. Le tende solari ed ogni altra installazione aggettante sulle vie pubbliche o sulle aree ad uso pubblico debbono essere assentite dai competenti settori comunali.
2. Fatte salve le prescrizioni a tutela del decoro urbano e la normativa statale, regionale, comunale in materia edilizia e sempreché non sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, tra il bordo inferiore delle installazioni di cui al comma 1 ed il suolo pubblico o di uso pubblico deve intercorrere un'altezza di almeno 2,20 mt.
3. Chiunque installa tende solari e simili aggettanti sulla pubblica via o sulle aree ad uso pubblico ad un'altezza inferiore a quella stabilita dal comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00. Sono fatte salve le sanzioni prescritte da specifiche disposizioni di legge.

Art. 52

(Diffusione di polveri)

1. Chiunque esegue lavori o compie operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri deve adottare ogni cautela utile ad evitare pregiudizi o molestie altrui.
2. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

Art. 53

(Annaffiamento)

1. Chiunque annaffia fiori, piante o giardini deve adottare ogni cautela utile ad evitare di bagnare persone transanti in luoghi di pubblico passaggio.
2. E' fatto divieto di stendere panni sgocciolanti sulla pubblica via.
3. E' fatto divieto di lanciare sui passanti o sui veicoli circolanti lungo la pubblica via sostanze liquide di qualsiasi natura.
4. Chiunque viola gli obblighi ed i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.
5. Chiunque viola il divieto di cui al comma 3 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.



Art. 54  
(Battitura di tappeti)

1. E' vietato compiere operazioni di scuotimento di tappeti, coperte, tovaglie e simili senza adottare cautele idonee ad evitare pregiudizio per le persone transitanti sulla pubblica via.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

Art. 55  
(Operazioni di verniciatura)

1. Durante l'esecuzione di operazioni di verniciatura in favore di pertinenze immobiliari, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone o cose transitanti nelle pubbliche vie o aree ad uso pubblico o ubicate nelle stesse.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

Art. 56  
(Divieto di gioco nelle strade)

1. Nelle strade e nelle pertinenze delle medesime sono vietati giochi comportanti la corsa o il lancio di oggetti. Tali giochi sono consentiti nelle aree appositamente attrezzate ed adibite a tali fini.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

Art. 57  
(Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali)

1. E' fatto divieto di tenere comportamenti che ostacolino o rendano comunque difficoltosi o malagevoli l'accesso od il recesso a e da uffici pubblici, esercizi pubblici, commerciali, artigianali sportelli bancari o postali e locali privati.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

Art. 58  
(Corretto uso delle panchine pubbliche)

1. Le panchine pubbliche debbono essere usate correttamente; a tal fine è vietato sedersi sugli schienali ed appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile. E' altresì vietato depositare sulle panchine sostanze che possono imbrattare le persone.
2. E' vietato sdraiarsi sulle panchine.
3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

Art. 59  
(Divieto di spargere sostanze per fini emulativi)

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato spargere su persone, animali e cose, sostanze

liquide, schiumose e simili per mere finalità emulative ancorché tali prodotti siano regolarmente posti in vendita.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche durante le manifestazioni di carnevale.
3. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

#### Art. 60

(Obbligo di tenere cani al guinzaglio)

1. I proprietari e coloro ai quali sia stata affidata la custodia, anche temporanea, di cani hanno l'obbligo di tenerli al guinzaglio nelle pubbliche vie e nelle aree di uso pubblico. L'obbligo non vige nelle aree appositamente adibite agli animali.
2. I proprietari e gli affidatari dei cani che violano l'obbligo di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

#### Art. 61

(Governo di animali)

1. I cani ed ogni altro animale condotto lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico debbono essere custoditi da persone idonee a governarli correttamente.
2. Laddove i cani siano condotti da bambini deve essere sempre presente un adulto in grado, all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transitanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico.
3. Fatti salvi gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamento in materia di governo degli animali, i proprietari e gli affidatari di cani o altri animali debbono adottare idonee cautele al fine di evitare che gli stessi vaghino incustoditi lungo le pubbliche vie o si immettano nelle altrui proprietà.
4. I proprietari ed affidatari di animali debbono, altresì, adottare ogni utile cautela al fine di evitare che li stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree ad uso pubblico, cagionino, comunque, spavento o molestia alle persone che transitano lungo le medesime.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita, sempreché il fatto non risulti già sanzionato da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00

#### Art. 62

(Trasporto a mano di oggetti voluminosi o ingombranti)

1. Durante il trasporto a mano di oggetti voluminosi od ingombranti, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone e a cose.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

#### Art. 63

(Zone interdette ai cani)

1. E' vietato condurre cani od altri animali nelle aree pubbliche appositamente attrezzate per il gioco dei bambini. E' fatta salva la potestà dell'amministrazione comunale di individuare con ordinanza motivata del Sindaco, ulteriori aree nelle quali si applica tale divieto.
2. Chiunque conduce cani o altri animali nelle aree di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

Art. 64

(Uso improprio dei giochi per bambini)

1. I genitori ed i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare che gli stessi usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso aree comunali.
2. L'uso delle attrezzature di cui al comma 1 è vietato ai maggiorenni ed ai minori ultradodicenni.
3. L'uso improprio delle attrezzature di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

Art. 65

(Temporanea interruzione di strade)

1. E' vietato, in mancanza dei provvedimenti adottati dai competenti settori comunali, interrompere od ostacolare, ancorché per breve durata, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico.
2. Chiunque, in mancanza dei provvedimenti di cui al comma 1 interrompe o comunque ostacola la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, è punito, fatte salve le sanzioni previste dal vigente codice della strada e semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 66

(Cautele in caso di pioggia)

1. Fatti salvi gli obblighi prescritti dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285: nuovo codice della strada, i conducenti di veicoli a motore debbono, in caso di precipitazioni meteorologiche, ridurre la velocità in presenza di pedoni circolanti sulla strada e adottare tutte le cautele idonee al fine di non inzaccherare i medesimi.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

**TITOLO IV**

**DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI**

-

**CAPO I**

**SICUREZZA URBANA**

Art. 67

(Ruolo del Comune)

1. Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto della città.
2. Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove, tra i giovani, campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.
3. L'amministrazione comunale riconosce, altresì, che la corresponsabilizzazione delle autonomie locali in materia di controllo del territorio è condizione inderogabile per l'efficace perseguimento della cultura della

prevenzione; a tal fine perora, di intesa con gli Uffici Territoriali del Governo, forme di collaborazione e sinergie da attuarsi con la stipulazione di protocolli di intesa e contratti locali di sicurezza. Tali documenti debbono contenere l'obbligo di periodica informativa al Consiglio Comunale sullo stato della sicurezza urbana.

#### Art. 68

##### (Programma locale di sicurezza)

1. L'Amministrazione Comunale promuove programmi locali finalizzati a conoscere il bisogno di sicurezza dei cittadini e ad effettuare le azioni conseguenti, rivolte a soddisfare la razionale domanda di sicurezza degli appartenenti alla comunità locale.

#### Art. 69

##### (Ruolo della Polizia Municipale)

- 1 La Polizia Municipale collabora fattivamente con le forze dell'ordine e con le polizie locali al fine di tutelare la sicurezza urbana e la comunità locale.
- 2 La Polizia Municipale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo.
- 3 La Polizia Municipale collabora, altresì, con gli operatori sociali e istituzionali nell'attività di mediazione dei conflitti, al fine di dirimere microtensioni e microconflitti i quali ancorché non di rilievo penale, vengono tuttavia avvertiti dai cittadini in termini di disvalore sociale. Sono fatte salve le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di bonaria composizione dei dissidi tra privati, come disciplinate dalle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

#### Art. 70

##### (Protezione civile)

- 1 Un efficiente sistema comunale di protezione civile è componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove anche attraverso i gruppi comunali di protezione civile, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, consistenti anche in simulazioni di eventi calamitosi.

#### Art. 71

##### (Sicurezza stradale)

- 1 L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione al rischio stradale. A tal fine predispose, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Municipale e di esperti qualificati, progetti mirati, da finanziarsi con i proventi sanzionatori ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285: nuovo codice della strada.

### CAPO II

### OBBLIGHI PARTICOLARI

Art. 72  
(Pozzi, cisterne e simili)

- 1 I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali.
- 2 Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.
- 3 La mancata adozione delle protezioni di cui al presente articolo o la tenuta delle medesime in condizioni non efficienti, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00. Sono fatte salve le eventuali sanzioni di natura penale.

Art. 73  
(Ponteggi)

- 1 Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee a evitare situazioni di danno a persone o cose.
- 2 I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con il cantiere.
- 3 I responsabili dei cantieri edili che non adottano le cautele di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

Art. 74  
(Divieto di getto di materiale)

- 1 E' vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di demolizione e altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose.
- 2 Chiunque getta, dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Art. 75  
(Luminarie e addobbi luminosi)

- 1 Chiunque installa nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, luminarie, addobbi luminosi e simili deve darne comunicazione al competente settore comunale, almeno 7 giorni prima della installazione.
- 2 Il competente settore comunale, può, entro il termine di cui al comma 1, stabilire le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
- 3 Sono fatte salve le licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte da disposizioni di legge vigenti in materia.
- 4 Le disposizioni di cui al presente articolo valgono solo per il caso di addobbi, ancorché non luminosi, installati o posti in essere lungo le pubbliche vie e sulle aree ad uso pubblico.
- 5 La mancata comunicazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
- 6 Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art 76  
(Sostanze esplosive e combustibili)

- 1 I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.

- 2 I predetti depositi debbono avere sede, di regola, fuori del centro abitato.
- 3 I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare al settore comunale competente in materia di protezione civile, i dati relativi al deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze anzidette e ogni altro elemento ritenuto, da tale settore rilevante ai fini della protezione civile comunale.

#### Art.77

(Sostanze combustibili custodite presso abitazioni)

- 1 Presso i locali di pertinenza delle abitazioni non possono essere tenute sostanze combustibili in quantità superiore a quella strettamente necessaria per gli usi domestici.
- 2 Le sostanze di cui al comma 1 debbono essere custodite con idonee cautele atte a evitare pericolo di incendio. Se custodite in locali sotterranei, questi debbono presentare requisiti di resistenza al fuoco.
- 3 E' vietato tenere sostanze combustibili lungo le scale, nei pianerottoli e nelle parti comuni degli edifici. E' altresì vietato tenere le predette sostanze in locali nei quali siano depositati imballaggi di carta o materiale comunque infiammabile.
- 4 Chiunque non osservi gli obblighi e i divieti di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

#### Art. 78

(Divieto di deposito di materiale infiammabile)

- 1 Nei cortili e nelle aree di pertinenza di fabbricati confinanti con le abitazioni è vietato depositare o accatastare imballaggi in carta, plastica, legno, legname e materiale comunque infiammabile, senza adottare tutte le cautele atte ad evitare pericolo di incendio.
- 2 Gli interessati comunicano al competente settore comunale la quantità del materiale depositato o accatastato, se la stessa sia superiore a 5 metri cubi al fine di consentire l'adozione di eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
- 3 Chiunque, nelle aree di cui al comma 1, deposita o accatasta materiale infiammabile senza le cautele idonee a evitare il pericolo d'incendio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
- 4 Chiunque omette la comunicazione di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
- 5 Chiunque non osserva le prescrizioni impartite dall'amministrazione comunale al fine di tutela della pubblica incolumità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

#### Art.79

(Divieto di uso di fiamma libera)

- 1 E' vietato l'uso di fiamma libera per la ricerca di fughe di gas anche all'aperto.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

#### Art.80

(Divieto di accensione di fuochi nell'abitato)

- 1 Nel centro abitato è vietato, fuori dei casi consentiti dalla legge, accendere fuochi e gettare nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, fiammiferi, zolfanelli e altri oggetti accesi.

- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

#### Art.81

(Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti)

- 1 E' vietato introdurre nei cassonetti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fiammiferi, zolfanelli, mozziconi di sigarette non debitamente spenti e ogni altro oggetto acceso.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a euro 500,00.

#### Art.82

(Animali pericolosi)

- 1 E' vietato condurre lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico animali feroci o selvatici o esotici, senza l'autorizzazione del competente settore comunale.
- 2 Il trasporto di animali feroci deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone.
- 3 I cani di indole potenzialmente aggressiva ancorché soltanto nei confronti di altri cani, debbono essere muniti di idonea museruola se condotti lungo la vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, anche se tenuti al guinzaglio. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione i cani di razza pittbull sono considerati, in ogni caso, di indole potenzialmente aggressiva.
- 4 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
- 5 Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 2 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non si punisce da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
- 6 Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

#### Art.83

(Offendicula)

1. La presenza degli offendicula: strumenti a difesa della proprietà, dotati di intensa carica lesiva deve essere sempre debitamente segnalata ed evidenziata con mezzi idonei.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

#### Art.84

(Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private)

1. I portici, i fornici, le gallerie di proprietà privata ma aperte al pubblico passaggio pedonale anche nelle aree notturne debbono essere convenientemente illuminati durante gli orari di accensione dell'illuminazione pubblica. Tale obbligo è a carico dei proprietari.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art.85  
(Persiane)

- 1 Le persiane di pertinenza dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o anche ad uso pubblico, se aperte, debbono essere idoneamente fissate al muro con appositi congegni, al fine di evitare distacchi con conseguente pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli circolanti sulla strada.
- 2 La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Art.86  
(Manutenzione dei fabbricati)

- 1 I proprietari di fabbricati sono tenuti a eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e privata per la sicurezza stradale.
- 2 I proprietari di fabbricati debbono, altresì, conservare i canali di gronda e raccolta delle acque in modo da impedire lo stillicidio sulle pubbliche vie e da consentire lo scarico delle acque negli appositi fognali.
- 3 Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata previa accertamenti tecnici da compiersi a cura dei competenti settori comunali, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica o privata o della sicurezza stradale. In caso di inottemperanza da parte degli interessati, l'esecuzione di tali opere, se finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica avviene d'ufficio e i relativi oneri sono a carico del proprietario inadempiente.
- 4 I proprietari di fabbricati che omettono di eseguire le opere di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.
- 5 L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale se finalizzata a tutelare l'incolumità e sicurezza pubblica. E' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 se finalizzata a tutelare l'incolumità privata.

Art.87  
(Piantagioni private)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285: nuovo codice della strada, i proprietari o conduttori di giardini privati debbono adottare le cautele necessarie a evitare che le foglie, i fiori o i frutti delle rispettive piantagioni cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pericolo per i pedoni o comunque condizione di ostacolo per la circolazione pedonale.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Municipale o degli altri organi di Polizia, ingiunge agli interessati di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni.
4. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. Le operazioni di rimozione sono eseguite d'ufficio e i relativi oneri sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art.88



(Indicazione dell'amministratore condominiale)

1. All'interno delle entrate dei condomini debbono essere affissi targhe o cartelli indicanti il nominativo dell'amministratore, il suo recapito e l'utenza telefonica. Ciò al fine di consentire il pronto reperimento dello stesso in caso di contingenze di sicurezza pubblica.
2. L'obbligo di affissione di cui al comma 1 non sussiste nel caso l'amministratore abbia fornito tali indicazioni direttamente al corpo di Polizia Municipale.
3. Le indicazioni di cui al presente articolo debbono essere sempre aggiornate.
4. L'obbligo di indicazioni di cui al presente articolo vale per tutti gli stabili provvisti di amministratore, ancorché non condominiali.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

## **TITOLO V**

### **TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA**

-

#### **CAPO I**

#### **PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO**

-

-

-

#### **Art. 89**

(Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale)

- 1 Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ai fini di diffondere il rispetto dell'ambiente e del territorio e la conoscenza delle buone pratiche in materia ambientale.
- 2 Il Comune promuove, altresì, campagne di coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile in quanto condizione essenziale per una corretta politica di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di conseguimento della qualità della vita della comunità locale.
- 3 Il Comune, in collaborazione e di intesa con le autorità scolastiche, gli altri enti locali e le istituzioni operanti sul territorio, attua progetti di educazione ambientale e alla salute finalizzati ai bambini, studenti e ai cittadini.

#### **Art.90**

(Divieto di sosta con motore acceso)

- 1 I conducenti di veicoli a motore debbono spegnere il motore durante la sosta e in caso di arresto del veicolo ai passaggi a livello chiusi. Debbono, altresì, spegnere il motore in ogni altra situazione comportante l'arresto del veicolo per una durata superiore a 1' . E' fatta eccezione per i casi in cui l'interruzione della marcia sia prescritta dalla segnaletica luminosa o dalla segnaletica degli agenti preposti al traffico.
- 2 I conducenti dei veicoli a motore debbono spegnere il motore anche in caso di fermata se di durata

superiore ai 3'.

- 3 I conducenti di veicoli a motore che violano gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

#### Art.91

(Obbligo del bollino blu)

- 1 I veicoli a motore circolanti sul territorio del Comune hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di cui alla vigente legislazione regionale.
- 2 Chiunque circola nel territorio comunale alla guida di un veicolo a motore in assenza del bollino blu prescritto dalla vigente legislazione regionale è punito ai sensi dell'articolo 7 comma 13 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285: nuovo codice della strada.

#### Art.92

(Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari)

- 1 I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.
- 2 I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone e animali.
- 3 I trattamenti di cui al comma 1, se effettuati all'interno del centro abitato, debbono essere comunicati all'interessato e competente settore comunale almeno 10 giorni prima dell'inizio degli stessi. Il competente settore comunale, prima dell'inizio del trattamento può, sentiti i competenti organi sanitari, impartire le eventuali prescrizioni a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
- 4 I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza e a richiesta motivata delle competenti autorità.
- 5 Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.
- 6 Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.
- 7 Chiunque esegue i trattamenti di cui al presente articolo omettendo la comunicazione di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.
- 8 Chiunque esegue i trattamenti di cui al presente articolo in condizioni di vento o brezza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 500,00.
- 9 Chiunque non ottempera all'ordine di sospendere i trattamenti di cui al presente articolo, impartito dalle competenti autorità è punito, semprechè il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da disposizioni di legge o di regolamento, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.
- 10 La Polizia Municipale svolge sistematici controlli anche in collaborazione con gli organi sanitari e di protezione ambientale, al fine di verificare le corrette modalità di esecuzione dei trattamenti di cui al presente articolo.

#### Art.93

(Divieto di abbruciamento di rifiuti)

- 1 E' vietato l'abbruciamento di rifiuti di qualsiasi natura fuori dei luoghi appositamente deputati.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

CAPO II  
NORME DI POLIZIA RURALE

Art.94  
(Abbruciamento di stoppie)

- 1 L'abbruciamento di stoppie, ramaglie e di ogni altro residuo di natura vegetale è vietato all'interno del centro abitato.
- 2 Fuori del centro abitato è consentito di dar fuoco alle sostanze di cui al comma 1 nel tempo e nelle condizioni stabilite dagli specifici regolamenti locali, ancorché adottati da enti diversi dal Comune.
- 3 Chiunque effettua le operazioni di cui al presente articolo all'interno del centro abitato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
- 4 Chiunque effettua le operazioni di cui al presente articolo senza osservare le disposizioni dei regolamenti locali è punito ai sensi delle vigenti leggi di pubblica sicurezza.

Art.95  
(Circolazione entro gli argini)

- 1 La circolazione con veicoli fuoristrada e con veicoli a motore entro gli argini del fiume Sesia è vietata, fatte eccezioni per i veicoli impiegati per attività agricole e per i veicoli autorizzati del competente settore comunale al fine di soddisfare motivate esigenze e necessità.
- 2 Sono fatte salve le disposizioni di leggi statali e regionali vigenti in materia.
- 3 La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita sempreché il fatto non sia sanzionato in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Art.96  
(Divieto di pascolo nelle zone di ripopolamento della selvaggina)

- 1 E' vietato il pascolo nelle zone del territorio comunale destinato al ripopolamento della selvaggina.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non risulti già sanzionato in via amministrativa dalle disposizioni di legge o regolamenti, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art.97  
(Pascolo nel territorio comunale)

- 1 Fatto salvo il divieto di cui all'art.96, il pascolo degli animali nel territorio comunale è consentito alle seguenti condizioni:
  - a) Gli interessati debbono preventivamente comunicare al competente settore comunale il luogo del pascolo, le specie e i capi di bestiame, il numero delle persone addette. Il pascolo può essere vietato per contingenze di protezione civile o per esigenze di pubblico interesse.
  - b) Nel caso il pascolo avvenga su terreni privati è necessario il consenso del proprietario del terreno.
  - c) Gli animali debbono essere affidati alla custodia di soggetti idonei. Nel caso gli affidatari siano minori, essi debbono avere compiuto il sedicesimo anno di età.
- 2 Chiunque pascola animali sul territorio comunale senza avere adempiuto all'obbligo della preventiva comunicazione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
- 3 Chiunque pascola animali in violazione alle condizioni di cui al comma 1 lettera c) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

- 4 Chiunque pascola animali in violazione al divieto delle competenti autorità è punito, salvo il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
- 5 Chiunque pascola animali su terreni privati senza il consenso del proprietario è punito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 98

##### (Circolazione degli armenti e delle greggi)

- 1 La circolazione degli armenti e delle greggi è regolata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice della strada.
- 2 Durante la circolazione degli armenti e delle greggi, i soggetti che li conducono debbono, altresì, adottare tutte le cautele idonee a evitare situazioni di pregiudizio alle proprietà private.
- 3 E' vietato far sostare armenti e greggi nelle vie e nelle piazze del centro abitato.
- 4 Chiunque viola gli obblighi e divieti di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

#### Art.99

##### (Manutenzione dei fossi e dei canali)

- 1 Fatte salve le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice della strada, le ripe dei fossi, dei canali, dei fontanili utilizzati ai fini di irrigazione dei terreni confinanti, debbono essere mantenute pulite al fine di consentire ai soggetti competenti di mantenere i fossi e i canali costantemente sgombri e garantire, pertanto, in caso di piogge, il regolare deflusso dell'acqua senza pregiudizio per le proprietà confinanti.
- 2 I fossi, i canali, i fontanili debbono essere mantenuti sgomberi, al fine di consentire il regolare deflusso delle acque.
- 3 Alle operazioni di cui ai commi 1, 2 provvedono i proprietari o conduttori dei terreni e gli enti gestori. Per i fossi delle strade comunali e vicinali provvedono i proprietari frontisti, semprechè non provveda l'amministrazione comunale.
- 4 Fatte salve le sanzioni stabilite da disposizioni di legge e di regolamenti, i proprietari o conduttori di terreni e gli enti gestori che non provvedono alle operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

### CAPO III

#### TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

#### Art.100

##### (Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi)

- 1 Sulle aree verdi comunali sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli.
- 2 Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si considerano in sosta i veicoli ancorché occupanti l'area soltanto con parte della carrozzeria.
- 3 Chiunque circola con veicoli sulle aree verdi è punito con la sanzione amministrativa della somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. La sanzione è ridotta della metà in caso di circolazione con veicoli senza uso di motore.

#### Art.101

(Norme di comportamento nei parchi comunali)

- 1 Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente regolamento, nei parchi comunali è vietato:
  - a) circolare con veicoli esclusi le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore e i veicoli impiegati per operazioni di manutenzione del parco;
  - b) condurre, fatte salve le autorizzazioni in deroga, rilasciate dal competente settore lloycomunale, animali da sella;
  - c) recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco;
  - d) manomettere, imbrattare gli elementi di arredo del parco;
  - e) cogliere fiori, recidere rami e danneggiare le aiuole e il verde pubblico,
  - f) accendere fuochi o fare uso di barbecue.
- 2 Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 lettere a), b), c), e), f) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.
- 3 Chiunque viola i divieti di cui al comma i lettera d) è punito, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

#### Art.102

(Tutela degli alberi)

- 1 E' vietato incidere o manomettere la corteccia degli alberi.
- 2 E' altresì vietato, senza autorizzazione del competente settore comunale, affiggere sulla corteccia degli alberi manifesti, avvisi e simili.
- 3 E' vietato arrampicarsi sugli alberi e reciderne i rami.
- 4 Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00.

### **TITOLO VI** **DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO**

#### **CAPO I** **DECORO DEGLI EDIFICI**

#### Art.103

(Decorosa conservazione dei fabbricati)

- 1 I proprietari di fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie provvedono a conservare i medesimi in condizioni decorose e ad eseguire le opere indicate dall'amministrazione comunale a tutela del decoro urbano.
- 2 La violazione agli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa dl pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

#### Art. 104

(Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati)

- 1 Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubbliche affissioni, sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie è vietato affiggere manifesti, stampati e simili.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art.105  
(Divieto di imbrattamento)

- 1 E' vietato imbrattare le facciate e le pertinenze dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma è punito, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art.106  
(Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati)

- 1 Fatte salve le disposizioni di cui al vigente regolamento edilizio, i proprietari di targhe affisse all'esterno dei fabbricati e prospettanti sulla pubblica via, debbono mantenerle in buono stato di conservazione.
- 2 La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Art.107  
(Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati)

- 1 E' vietato imbrattare e insudiciare le targhe di pertinenza di fabbricati e affisse all'esterno degli stessi.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art.108  
(Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro)

- 1 E' vietato nei cortili o pertinenze di fabbricati in vista alla pubblica via, depositare, accatastare o esporre materiale contrastante con il decoro urbano. A tal fine, il competente settore comunale, con provvedimento motivato, invita gli interessati a rimuovere il materiale o renderlo non visibile al pubblico.
- 2 Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art.109  
(Divieto di sciorinare biancheria in vista delle pubbliche vie)

- 1 E' vietato, in vista delle pubbliche vie, sciorinare, stendere biancheria e panni.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Art.110  
(Pulizia dei cortili e delle aree private)

- 1 I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati, debbono essere mantenuti idonei in condizioni di pulizia. A tal fine e fatte salve eventuali contingenze di igiene pubblica, il competente settore comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati a eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.
- 2 Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

## DECORO E MORALITA' PUBBLICA

### Art.111

(Fontane e vasche pubbliche)

- 1 Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato:
  - a) effettuare abluzioni di persone o animali;
  - b) immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
  - c) pescare i pesci in esse esistenti;
  - d) raccogliere monetine e oggetti in esse depositati. Tali operazioni possono essere eseguite esclusivamente dal personale incaricato della pulizia della fontana e delle vasche pubbliche.
- 2 Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

### Art.112

(Divieto di lavaggio di veicoli)

- 1 Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sono vietate le operazioni di lavaggio dei veicoli.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

### Art.113

(Divieto di imbrattare i monumenti)

- 1 E' vietato imbrattare e insudiciare i monumenti.
- 2 E', altresì, vietato affiggere sugli stessi scritti, stampati di qualsiasi genere e depositarvi o collocarvi qualunque oggetto.
- 3 E' vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell'illuminazione, sulle cancellate e simili.
- 4 Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

### Art.114

(Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio)

- 1 E' vietato sdraiarsi nelle pubbliche vie, nei luoghi di pubblico passaggio, sulla soglia di esercizi pubblici e commerciali, sotto i portici e i fornici.
- 2 E' altresì vietato, nei luoghi di cui al comma 1, stendere stuoie e simili e compiere atti contrari al decoro e alla moralità pubblici.
- 3 Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

### Art.115

(Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati)

- 1 E' vietato soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi appositamente adibiti.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

### Art.116

(Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico)

- 1 L'esitazione di merci presso gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di materiale erotico, così

detti sex shops deve avvenire con modalità tali da non offendere la sensibilità di coloro che vogliono rimanere estranei.

- 2 A tal fine il materiale esitato non deve essere visibile dalla pubblica via ad eccezione solo dei generi di abbigliamento o di biancheria.
- 3 I titolari degli esercizi di cui al presente articolo che violano gli obblighi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. Sono fatte salve le sanzioni eventualmente stabilite dalle leggi penali.

-

-

-

### CAPO III PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

Art.117

(Rinvio alla legislazione speciale)

- 1 La pubblicità lungo le strade e in vista dalle medesime è regolato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice della strada e dalla normativa comunale vigente in materia.

Art.118

(Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi)

- 1 I messaggi pubblicitari diffusi mediante veicoli appositamente attrezzati per lo svolgimento di pubblicità per conto terzi: così detti poster-bus e simili, debbono essere coperti o comunque resi non visibili al pubblico durante la sosta del veicolo.
- 2 La disposizione di cui al comma 1 vale all'interno del centro abitato e lungo le strade comunali, semprechè la normativa comunale vigente in materia di impianti pubblicitari non disponga altrimenti.
- 3 La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro500,00.

-

## TITOLO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA

-

CAPO I

### DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

-

Art. 119

(Rinvio alla legislazione statale e regionale)

- 1 L'attività all'esercizio del commercio è regolata dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.
- 2 L'attività di cui al comma 1 è, altresì, regolata dalla normativa comunale vigente in materia.
- 3 Sono fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti titoli del presente regolamento.



#### Art.120

(Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore)

- 1 In mancanza di specifiche normative statali o regionali, le merci e le attrezzature confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono devolute, se di valore complessivamente non superiore a Euro 1000,00, a fini assistenziali o di beneficenza.
- 2 Il competente settore comunale individua gli enti destinatari tra quelli a rilevanza locale, che non perseguono fini di lucro. La devoluzione delle merci ai predetti enti avviene con criterio di rotazione fra gli stessi.
- 3 Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il valore delle merci e delle attrezzature è determinato sentita la Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
- 4 Alla devoluzione provvede, con determinazione, il direttore del competente settore comunale.
- 5 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto alle merci e alle attrezzature confiscate a seguito di violazioni amministrative.

#### Art.121

(Alienazione delle merci di valore non esiguo)

- 1 Le procedure di alienazione delle merci e delle attrezzature di valore non esiguo, confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono regolate dalla legislazione ad esse relativa.
- 2 Si considerano, semprechè la legge statale o regionale non disponga diversamente, di valore non esiguo, le merci e le attrezzature con valore complessivo superiore a Euro 1000,00.

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

#### Art.122

(Rinvio alla legislazione statale)

1. I pubblici esercizi sono regolati dalla legislazione vigente in materia.

#### Art.123

(Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela)

1. Gli esercizi pubblici debbono essere provvisti di adeguati servizi igienici ad uso della clientela che debbono essere conservati in idonee condizioni di pulizia e in buono stato di manutenzione.
2. I conduttori di esercizi pubblici debbono consentire l'uso dei servizi igienici alla clientela che ne faccia richiesta indipendentemente dal prezzo della consumazione.
3. I conduttori di esercizi pubblici che violano gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

#### Art.124

(Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi)

1. L'installazione di apparecchi televisivi o di riproduzione sonora presso i pubblici esercizi ai quali la clientela acceda per le usuali consumazioni non è soggetta alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza.
2. La licenza di cui al comma 1 non è altresì necessaria per l'installazione e l'utilizzo di apparecchi televisivi abilitati a trasmettere su reti decodificate a condizione che non siano allestiti specifici locali per assistere ai programmi o non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso neanche sotto le forme

dell'aumento del prezzo della consumazione.

#### Art.125

(Attività di piano bar)

1. L'attività di piano bar e simili esercitate all'interno dei pubblici esercizi non è soggetta alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza a condizione che non assuma carattere prevalente rispetto all'ordinaria attività di somministrazione, non avvenga in locali specificatamente allestiti e separati rispetto ai quelli in cui si svolge l'ordinaria somministrazione e non sia imposto il pagamento di un biglietto sotto la forma dell'aumento del prezzo della consumazione.
2. E' soggetto ad autorizzazione del competente settore comunale lo svolgimento dell'attività di piano bar all'esterno di pubblici esercizi.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento in materia di tutela della quiete pubblica e privata.
4. Chiunque esercita l'attività di piano bar o attività simili senza l'autorizzazione di cui al comma 2 è punito ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

#### Art.126

(Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento,  
da trattenimento nei pubblici esercizi)

1. L'installazione di apparecchi e congegni da gioco, da divertimento e da trattenimento può essere autorizzata soltanto nei pubblici esercizi di cui alla vigente legislazione in materia di pubblica sicurezza.
2. Ove la legge non disponga diversamente, l'uso degli apparecchi di cui al comma 1 è vietato ai minori di anni 16.
3. Il divieto di cui al comma 2 deve essere reso noto dall'esercente mediante l'esposizione di idonei cartelli, ben visibili al pubblico e nel rispetto delle modalità prescritte nella licenza.
4. I conduttori di pubblici esercizi che consentono l'uso degli apparecchi di cui al comma 2 ai minori di anni 16 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.
5. La violazione agli obblighi di cui al comma 3 è punita, in quanto violazione alle prescrizioni della licenza, ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

#### Art.127

(Discoteche e simili)

1. E' vietato l'accesso ai minori di anni 14 nelle discoteche e locali simili. E' consentito l'accesso ai minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, esclusivamente durante le ore di apertura pomeridiana.
2. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

### CAPO III

### TOMBOLE E SIMILI

-

-

#### Art.128

(Rinvio alla legislazione statale)

1. Le manifestazioni di sorte locali sono disciplinate dalla vigente legislazione statale.
2. Si considerano, ai fini dell'art.13 comma 2, lett. b) del D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430, comuni limitrofi quelli direttamente confinanti con il territorio del Comune di Vercelli, ancorché ubicati in regioni o

province diverse.

Art.129  
(Operazioni di estrazione)

1. L'incaricato comunale per le operazioni di estrazione relative alle lotterie e alle tombole è individuato con provvedimento del Sindaco tra i dipendenti del settore comunale competente in materia di polizia amministrativa, appartenenti a categoria non inferiore alla categoria C.
2. Gli oneri relativi alle operazioni di estrazione sono a carico del soggetto promotore.
3. I predetti oneri vengono stabiliti con determinazione dal dirigente del settore competente, in funzione dei costi orari del dipendente, compresi gli oneri riflessi e di ogni altra ed eventuale spesa sostenuta dal medesimo per l'espletamento dell'incarico attribuitogli.

Art.130  
(Cauzione)

1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione degli oneri relativi alla presenza dell'incaricato del Comune alle operazioni di estrazione, i promotori della manifestazione prestano cauzione in misura pari all'importo fissato con deliberazione della Giunta Comunale. Le modalità di versamento della cauzione sono individuate con determinazione dal dirigente del competente settore comunale, su conforme indirizzo della Giunta Comunale.

**TITOLO VIII**  
**DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE**

-  
**CAPO I**  
**SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL BENESSERE ANIMALE**

-  
-  
Art. 131  
(Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali)

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate a incentivare la cultura del rispetto degli animali, la tutela dei diritti degli stessi e a prevenire il fenomeno del randagismo.

Art.132  
(Prelievo di cani presso il canile comunale)

1. Il Comune svolge, in collaborazione con gli enti e le associazioni zoofile, campagne finalizzate a collocare presso le famiglie i cani rinvenuti abbandonati e ricoverati presso il canile comunale.
2. I cittadini che intendono prelevare cani dal canile comunale, debbono fornire garanzie relativamente alle condizioni di custodia e alla idoneità ad assicurare all'animale il necessario benessere.
3. L'assegnatario sottoscrive accettazione delle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale per l'assegnazione del cane, finalizzate a garantire il benessere del medesimo e a prevenirne l'abbandono.
4. Non possono essere assegnati cani a coloro che sono stati condannati per il reato di maltrattamenti di animali.

-  
**CAPO II**  
**OBBLIGHI DEI PROPRIETARI**

-  
-

Art.133  
(Ripari)

1. I proprietari o affidatari di cani custoditi all'aperto debbono fornire adeguati ripari a tutela dei medesimi.
2. La violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art.134  
(Custodia degli animali)

1. I conducenti di veicoli debbono, in caso di temporaneo allontanamento dagli stessi, adottare ogni cautela utile a evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.
2. La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art.135  
(Custodia dei volatili)

1. Le voliere presso le quali vengono custoditi i volatili debbono offrire dimensioni e caratteristiche tali da consentire il volo e/o l'apertura delle ali contemporaneamente.
2. Le voliere e le gabbie collocate all'aperto debbono essere provviste, nella parte superiore, di adeguata tettoia.
3. Le voliere e le gabbie debbono, altresì, essere provviste di contenitori per il cibo e per l'acqua, continuamente riforniti in quantità tali da soddisfare idoneamente il fabbisogno degli animali.
4. Le voliere e le gabbie debbono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia.
5. La violazione agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
6. La violazione agli obblighi di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Art.136  
(Lunghezza delle catene)

1. Ai cani tenuti alla catena deve essere garantita libertà di movimento fermo restando le cautele a tutela della incolumità delle persone. A tal fine le catene debbono essere di lunghezza adeguata e non inferiore a metri lineari 4 misurati con la catena posta a terra. Sono fatte salve diverse disposizioni di legge vigenti in materia.
2. I proprietari o affidatari di cani che li trattengono con catene inadeguate o di lunghezza inferiore a 4 metri o alla lunghezza prescritta da diverse disposizioni vigenti in materia, sono puniti, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

-  
CAPO III  
DIVIETI A TUTELA DEGLI ANIMALI

-  
Art.137

(Divieto di impiegare animali in condizioni non idonee alla dignità degli stessi)

1. E' vietato qualunque impiego, anche ai fini di spettacolo, di animali in condizioni o con modalità lesive della dignità dei medesimi. La violazione al divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 138

(Vasche per la conservazione dei pesci)

1. E' vietato conservare pesci vivi fuori dell'acqua anche se destinati alla vendita.
2. E' vietato mantenere i pesci in vasche di lunghezza, larghezza o altezza inferiore alla lunghezza dell'esemplare più grande.
3. La violazione ai divieti di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 139

(Divieto d'esposizioni d'animali esotici)

1. La diffusione della conoscenza degli animali esotici è efficacemente perseguita con strumenti di informazione e comunicazione diversi dall'esposizione degli animali in cattività. A tal fine non vengono autorizzate sul territorio comunale esposizioni, anche in forma itinerante, di animali esotici.

**TITOLO IX**  
**DISPOSIZIONI VARIE**

-

CAPO I

OBBLIGHI VARI

-

-

Art. 140

( Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti )

1. I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili, ubicati in fabbricati destinati anche a civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.
2. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo è punita, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 141

(Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione)

1. I gestori di palestre ubicate in fabbricati destinati a civile abitazione, debbono adottare tutte le cautele idonee a evitare situazioni di disturbo per gli occupanti le abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.
2. La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita, salvo il fatto non costituisca reato o sia punito, in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 142

(Attrazioni dello spettacolo viaggiante)

1. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono regolate dalla legislazione statale e dalla normativa comunale vigente in materia.
2. Nell'ambito di manifestazioni comprese in programmi approvati dalla Giunta Comunale possono essere autorizzate, su conforme indirizzo del predetto organo, installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante in deroga al vigente regolamento comunale " Regolamento per la disciplina della concessione delle aree comunali per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi equestri ".
3. In deroga al regolamento di cui al comma 2, possono, altresì essere rilasciate dai competenti settori comunali e su conforme indirizzo della Giunta Comunale, concessioni per l'installazione di giostre per bambini all'interno dei parchi e giardini comunali o in altri luoghi da individuarsi con delibera di tale organo.

Art. 143

(Segnaletica industriale, artigianale, commerciale)

1. La segnaletica industriale, artigianale e commerciale deve essere autorizzata ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285: nuovo codice stradale e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. L'installazione di tale segnaletica deve rientrare, per esigenze di tutela della sicurezza stradale e decoro urbano, in piani approvati dall'amministrazione comunale.
3. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente ai piani di cui al comma 2 e risultanti in contrasto con i medesimi, sono revocate previa comunicazione agli interessati del relativo provvedimento

-  
-  
CAPO II  
DIVIETI

-  
Art. 144

(Divieto di spargere cibo per animali sulle vie pubbliche)

1. E' vietato, nelle vie e nelle aree ad uso pubblico del centro urbano, cibare colombe al fine di evitare eccessive concentrazioni dei medesimi. E', altresì, vietato in tali vie o aree cibare cani, gatti o altri animali.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Art. 145

(Divieto di sosta su pesi pubblici)

1. E' vietata la sosta sui pesi pubblici e nel raggio di manovra dei veicoli ad essi accedenti.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 146

(Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta)

1. E' vietato apporre, sui veicoli in sosta nelle vie pubbliche e aree ad uso pubblico, volantini, opuscoli e simili.
2. E' altresì vietato il lancio di volantini, opuscoli e simili dagli aeromobili e da veicoli in movimento.
3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. Il getto di volantini da aeromobili e veicoli in movimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00

Art. 147

(Divieto di legare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ai pali di sostegno dei segnali stradali)

1. E' vietato legare mediante catene o altri dispositivi di sicurezza, i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli ai pali di sostegno dei segnali stradali, alle paline e pensiline di fermata autobus e a ogni altra pertinenza o elementi di arredo urbano.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Art. 148

(Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale)

1. E' vietato lasciare in sosta veicoli in modo tale da ostruire o rendere difficoltosi l'accesso o il recesso dai fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o sulle aree ad uso pubblico
2. La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui non risultino applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice stradale.
3. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 149

(Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli)

1. E' vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, effettuare al di fuori degli impianti a ciò destinati, operazione di lavaggio di vetri.
2. E' altresì vietato durante l'arresto e la fermata dei veicoli, offrire in vendita o esitare ai conducenti merci di qualsiasi genere e effettuare questue.
3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Art. 150

(Aree per la sosta dei nomadi)

1. Il Comune adibisce apposite aree per la sosta dei veicoli ad uso abitazione dei nomadi.
2. E' vietata la sosta dei veicoli di cui al comma 1, fuori delle aree appositamente individuate. La polizia municipale verificata la permanenza anche temporanea di nomadi sulle aree non autorizzate invita gli occupanti all'immediato sgombero, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti da adottarsi del Sindaco per esigenze di igiene pubblica.
3. La violazione del divieto di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
4. La mancata ottemperanza dell'invito di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00

-  
-  
-  
-  
-  
-

CAPO III

SERVIZI SU RICHIESTA DEI PRIVATI

-  
Art. 151  
(Individuazione dei servizi)

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, individua i servizi rivolti all'esclusivo interesse dei privati.
2. Si considerano svolti nell'esclusivo interesse dei privati i seguenti servizi:
  - a) scorta a veicoli o trasporti eccezionali;
  - b) sopralluoghi rivolti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice della strada;
  - c) manifestazioni organizzate da privati, per le quali non sia stato concesso il patrocinio di enti pubblici e non riflettenti sotto l'aspetto dell'interesse pubblico.

-  
Art. 152  
(Tariffe)

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina le tariffe da corrispondersi per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 152.
2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa altresì le modalità di pagamento delle tariffe.

-  
-  
**TITOLO X**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

-  
-  
-  
Art.153  
(Destinazione dei proventi sanzionatori)

1. I proventi sanzionatori relativi alle sanzioni di cui al titolo VIII sono destinati a campagne di sensibilizzazione in materia di tutela degli animali e ad attività finalizzate al conseguimento del benessere animale.

-  
-  
Art. 154  
(Abrogazioni)

1. Il regolamento di polizia urbana approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 30 ottobre, 6 novembre 1876, 16 giugno 1877 e 20 maggio 1878 è abrogato.
2. E' altresì, abrogata, ogni altra disposizione contenuta in regolamenti o ordinanze comunali, relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento e in contrasto con lo stesso.

Art. 155  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento diviene efficace scaduto il termine della seconda pubblicazione di cui all'articolo 96 dello Statuto Comunale.

-  
**INDICE**  
-  
**TITOLO I**



## DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I LA POLIZIA COMUNALE

Art. 1 (Disciplina della polizia comunale)	pag.	1
Art. 2 (Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di polizia comunale)	pag.	1

### CAPO II VOLONTARIATO

Art. 3 (Ruolo del volontariato)	pag.	1
Art. 4 (Compiti dei volontari)	pag.	2
Art. 5 (Requisiti soggettivi dei volontari)	pag.	2
Art. 6 (Corsi di formazione e di addestramento)	pag.	2
Art. 7 (Nomina)	pag.	2
Art. 8 (Sospensione e revoca dell'incarico)	pag.	3

### CAPO III MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE SANZIONATORIE

Art.9 (Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento)	pag.	3
Art. 10 (Ordinanze comunali)	pag.	3
Art. 11 (Sanzioni)	pag.	4
Art. 12 (Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento)	pag.	4

## TITOLO II DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

### CAPO I MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 13 (Occupazione del suolo pubblico)	pag.	4	
Art. 14 (Modalità per il carico e lo scarico delle merci)	pag.	5	
Art. 15 (Installazione di piante ornamentali su area pubblica)		pag.	5
Art. 16 (Occupazione del suolo pubblico per l'esercizio di attività di riparazione di veicoli)	pag.	5	
Art. 17 (Elementi di arredo a tutela delle proprietà privata)	pag.	6	
Art. 18 (Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni)		pag.	6
Art. 19 (Occupazioni per comizi e raccolta firme)	pag.	7	
Art. 20 (Occupazione per traslochi)	pag.	7	
Art. 21 (Occupazione con impianti pubblicitari)	pag.	8	
Art. 22 (Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi)		pag.	8

## - CAPO II

### OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 23 (Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale)	pag.	8	
Art. 24 (Esposizione di generi alimentari)	pag.	9	
Art. 25 (Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci)		pag.	9
Art. 26 (Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali)		pag.	10
Art. 27 (Occupazione con addobbi e simili)	pag.	10	
Art. 28 (Occupazione con dehors)	pag.	10	

## TITOLO III

### DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

#### CAPO I

#### NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 29 (Pulizia delle strade)	pag.	11	
Art. 30 (Insudiciamento del suolo pubblico)	pag.	11	
Art. 31 (Abbandono di rifiuti)		pag.	12
Art. 32 (Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali)	pag.	12	
Art. 33 (Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili)	pag.	12	
Art. 34 (Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti)		pag.	12
Art. 35 (Divieto di rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti)		pag.	13
Art. 36 (Pulizia dei portici e simili)	pag.	13	
Art. 37 (Sgombero della neve)		pag.	13
Art. 38 (Rumori)	pag.	14	
Art. 39 (Esercizio di attività lavorative rumorose)	pag.	14	
Art. 40 (Sistemi di allarme acustico)	pag.	14	
Art. 41 (Pubblicità sonora)	pag.	14	
Art. 42 (Abitazioni e luoghi privati)	pag.	15	
Art. 43 (Disturbo determinato da animali)	pag.	15	
Art. 44 (Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi)	pag.	15	
Art. 45 (Circoli privati)	pag.	16	
Art. 46 (Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie)	pag.	16	
Art. 47 (Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi)	pag.	16	
Art. 48 (Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose)			

- Art. 49 (Schiamazzi)  
 Art. 50(Divieta di uso di mortaretti petardi o simili)

CAPO III  
NORME PARTICOLARI

Art. 51 (Tende solari)	pag.	18	
Art. 52 (Diffusione di polveri)			18
Art. 53 (Annaffiamento)	pag.	18	
Art. 54 (Battitura di tappeti)	pag.	18	
Art. 55 (Operazioni di verniciatura)	pag.	19	
Art. 56 (Divieto di gioco nelle strade)			19
Art. 57 (Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali)	pag.	19	
Art. 58 (Corretto uso delle panchine pubbliche)	pag.	19	
Art. 59 (Divieto di spargere sostanze per fini emulativi)	pag.	19	
Art. 60 (Obbligo di tenere cani al guinzaglio)			20
Art. 61 (Governo di animali)	pag.	20	
Art. 62 (Trasporto a mano di oggetti voluminosi o ingombranti)	pag.	20	
Art. 63 (Zone interdette ai cani)	pag.	20	
Art. 64 (Uso improprio dei giochi per bambini)	pag.	21	
Art. 65 (Temporanea interruzione di strade)	pag.	21	
Art. 66 (Cautele in caso di pioggia)	pag.	21	

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I  
SICUREZZA URBANA

Art. 67 (Ruolo del Comune)	pag.	21	
Art. 68 (Programma locale di sicurezza)	pag.	22	
Art. 69 (Ruolo della Polizia Municipale)	pag.	22	
Art. 70 (Protezione civile)	pag.	22	
Art. 71 (Sicurezza stradale)	pag.	22	

CAPO II  
OBBLIGHI PARTICOLARI

Art. 72 (Pozzi, cisterne e simili)	pag.	23	
Art. 73 (Ponteggi)	pag.	23	
Art. 74 (Divieto di getto di materiale)			23
Art. 75 (Luminarie e addobbi luminosi)	pag.	23	
Art. 76 (Sostanze esplosive e combustibili)	pag.	24	
Art. 77 (Sostanze combustibili custodite presso abitazioni)	pag.	24	
Art. 78 (Divieto di deposito di materiale infiammabile)	pag.	24	
Art. 79 (Divieto di uso di fiamma libera)	pag.	25	
Art. 80 (Divieto di accensione di fuochi nell'abitato)			25
Art. 81 (Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti)	pag.	25	

Art. 82 (Animali pericolosi)	pag.	25	
Art. 83 (Offendicula)	pag.	26	
Art.84 (Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private)	pag.	26	
Art. 85 (Persiane)	pag.	26	
Art. 86 (Manutenzione dei fabbricati)	pag.		26
Art.87 (Piantagioni private)	pag.	27	
Art.88 (Indicazione dell'amministratore condominiale)	pag.	27	

-  
**TITOLO V**  
**TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA**

-  
CAPO I  
PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO

Art. 89 (Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale)	pag.	28	
Art. 90 (Divieto di sosta con motore acceso)	pag.		28
Art. 91 (Obbligo del bollino blu)	pag.	28	
Art. 92 (Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari)	pag.	28	
Art. 93 (Divieto di abbruciamento di rifiuti)	pag.	29	

-  
CAPO II  
NORME DI POLIZIA RURALE

Art. 94 (Abbruciamento di stoppie)	pag.	29	
Art. 95 (Circolazione entro gli argini)	pag.	30	
Art. 96 (Divieto di pascolo nelle zone di ripopolamento della selvaggina)	pag.	30	
Art. 97 (Pascolo nel territorio comunale)	pag.	30	
Art. 98 (Circolazione degli armenti e delle greggi)	pag.	31	
Art. 99 (Manutenzione dei fossi e dei canali)	pag.	31	

CAPO III  
TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 100 (Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi)	pag.		31
Art. 101 (Norme di comportamento nei parchi comunali)	pag.	31	
Art. 102 (Tutela degli alberi)	pag.	32	

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO**

-  
CAPO I  
DECORO DEGLI EDIFICI

Art. 103 (Decorosa conservazione dei fabbricati)	pag.	32	
Art. 104 (Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati)	pag.	32	
Art. 105 (Divieto di imbrattamento)	pag.	33	

Art. 106 (Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati)	pag.	33	
Art. 107 (Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati)	pag.	33	
Art. 108 (Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro)	pag.		33
Art. 109 (Divieto di sciorinare biancheria in vista delle pubbliche vie)	pag.	33	
Art. 110 (Pulizia dei cortili e delle aree private)	pag.	33	

-  
CAPO II  
DECORO E MORALITA' PUBBLICA

Art. 111 (Fontane e vasche pubbliche)	pag.	34	
Art. 112 (Divieto di lavaggio di veicoli)	pag.	34	
Art. 113 (Divieto di imbrattare i monumenti)	pag.		34
Art. 114 (Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio)	pag.		34
Art. 115 (Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati)	pag.	35	
Art. 116 (Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico)	pag.	35	

-  
CAPO III  
PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

Art. 117 (Rinvio alla legislazione speciale)	pag.	35	
Art. 118 (Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi)	pag.		35

-  
**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI E POLIZIA**  
**AMMINISTRATIVA**

-  
CAPO I  
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 119 (Rinvio alla legislazione statale e regionale)	pag.		36
Art. 120 (Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore)	pag.	36	
Art. 121 (Alienazione delle merci di valore non esiguo)	pag.	36	

-  
CAPO II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 122 (Rinvio alla legislazione statale)	pag.	36	
Art. 123 (Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela)	pag.		37
Art. 124 (Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi)	pag.	37	
Art. 125 (Attività di piano bar)	pag.		37

Art. 126 (Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento, da trattenimento nei pubblici esercizi)	pag.	37	
Art. 127 (Discoteche e simili)	pag.		38

-  
-  
-  
**CAPO III**  
**TOMBOLE E SIMILI**

Art. 128 (Rinvio alla legislazione statale)	pag.	38	
Art. 129 (Operazioni di estrazione)	pag.	38	
Art. 130 (Cauzione)	pag.	38	

**TITOLO VIII**  
**DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE**

-  
**CAPO I**  
**SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL BENESSERE ANIMALE**

Art. 131 (Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali)	pag.		39
---	------	--	----

Art. 132 (Prelievo di cani presso il canile comunale)	pag.	39	
---	------	----	--

-  
**CAPO II**  
**OBBLIGHI DEI PROPRIETARI**

Art. 133 (Ripari)	pag.	39	
Art. 134 (Custodia degli animali)	pag.	39	
Art. 135 (Custodia dei volatili)	pag.		40
Art. 136 (Lunghezza delle catene)	pag.	40	

-  
**CAPO III**  
**DIVIETI A TUTELA DEGLI ANIMALI**

Art. 137 (Divieto di impiegare animali in condizioni non idonee alla dignità degli stessi)	pag.	40	
Art. 138 (Vasche per la conservazione dei pesci)	pag.	40	
Art. 139 (Divieto d'esposizioni d'animali esotici)	pag.	41	

**TITOLO IX**  
**DISPOSIZIONI VARIE**

CAPO I  
OBBLIGHI VARI

Art. 140 ( Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti )	pag.	41	
Art. 141 (Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione)	pag.	41	
Art. 142 (Attrazioni dello spettacolo viaggianti)	pag.	41	
Art. 143 (Segnaletica industriale, artigianale, commerciale)	pag.	42	

-

-

CAPO II  
DIVIETI

Art. 144 (Divieto di spargere cibo per animali sulle vie pubbliche)	pag.	42	
Art. 145 (Divieto di sosta su pesi pubblici)	pag.	42	
Art. 146 (Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta)	pag.	42	
Art. 147 (Divieto di legare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ai pali di sostegno dei segnali stradali)	pag.	43	
Art. 148 (Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale)	pag.	43	43
Art. 149 (Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli)	pag.	43	
Art. 150 (Aree per la sosta dei nomadi)	pag.	43	

-

-

-

-

CAPO III  
SERVIZI SU RICHIESTA DEI PRIVATI

Art. 151 (Individuazione dei servizi)	pag.	44	
Art. 152 (Tariffe)	pag.	44	

-

-

-

TITOLO X  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 153 (Destinazione dei proventi sanzionatori)	pag.	44	
Art. 154 (Abrogazioni)	pag.	44	44
Art. 155 (Entrata in vigore)	pag.	44	



**REGOLAMENTO**  
**DI**  
**POLIZIA COMUNALE**



(approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 15.3.2004)